

Repertorio n.12278

Raccolta n.9475

Verbale di assemblea

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

L'anno duemilaventuno

il giorno quattro

del mese di maggio alle ore 19.30 (diciannove e trenta minuti).

- 4 maggio 2021 -

In Monreale, presso la sede della "Casa del Sorriso" in via Manfredi Baronio n.27.

Davanti a me, **Dr. Dario Ricolo**, Notaio in Palermo, con studio in via Dante n.55, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Palermo e Termini Imerese,

è presente

- **Biondolillo Francesco Paolo**, nato a San Giovanni Gemini (AG) il giorno 5 agosto 1949, domiciliato per la carica presso l'infrascritta sede sociale, il quale interviene al presente atto nella qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione e Presidente dell'assemblea come intra designato, della Associazione "La Casa del Sorriso Onlus" con sede in Monreale via Manfredi Baronio n.27, iscritta al Registro delle imprese di Palermo ed Enna al numero e codice fiscale 97010060826, partita iva 04684330824, REA numero PA-261205, riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica del 2 giugno 1972 n.468 iscritta al numero 764 del Registro delle Persone Giuridiche della Regione Siciliana, Volume IV pagina 58, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, innanzitutto, consapevole delle conseguenze anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni false o reticenti mi dichiara, in sostituzione di atto notorio, ai sensi del DPR 445/2000 di essere a tutt'oggi il legale rappresentante del nominato ente non essendo mai stato revocato né essendo cessato dalla carica per altre ragioni e, quindi mi chiede di assistere, elevandone verbale all'assemblea dell'indicata associazione riunito in questo giorno, luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1) modifica dell'articolo 2 del vigente statuto sociale.

Aderendo alla richiesta io notaio do atto di quanto segue:

Assume la presidenza dell'assemblea a termini di legge e di statuto il nominato comparente il quale dichiara e fa constare che sono presenti, gli associati che risultano dal foglio presenze che, omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente, si allega al presente atto sub lett. "A".

E' presente del consiglio di amministrazione esso comparente, Presidente, e Bongiorno Vincenzo, consigliere e tesoriere, assente giustificato il Consigliere Toia Ferdinando.

Sono altresì presenti i sindaci signori Morello Giovanni,



**STUDIO NOTARILE
RICOLO - BONOMO
- DI VITALE**

Via Dante n. 55 - 90141 Palermo (PA)
Corso Italia n. 134 - 90044 Carini (PA)
Via P.pe Amedeo n. 56 - 90047 Partinico (PA)
Via Pietro Novelli n.47 - 90046 Monreale (PA)

Sposito Salvatore e Vincenzo Torrasì.

Il presidente accertata l'identità e legittimazione dei presenti e la regolarità delle deleghe di voto, che vengono acquisite agli atti dell'associazione, dichiara la presente assemblea regolarmente costituita ed idonea a deliberare sull'ordine del giorno.

Il presidente apre la discussione illustrando a tutti gli intervenuti il contenuto del nuovo scopo che si prefigge di raggiungere l'associazione in oggetto e della relativa attività che sarà svolta, con la finalità di promuovere la salute e il benessere psicofisico dei soggetti in età evolutiva e degli adulti.

Dopo breve discussione, l'assemblea, con voto espresso per consenso verbale, stante l'accertamento fattone dal Presidente, all'unanimità

d e l i b e r a

di modificare l'articolo 2 del vigente statuto sociale, mediante l'inserimento dei seguenti scopi ed attività:

"L'Associazione svolgerà attività di formazione continua in ambito sanitario, in qualità di provider ECM (educazione medica continua), anche mediante l'organizzazione di convegni, seminari e corsi.

Essa potrà inoltre:

- promuovere ricerche, interventi e servizi di promozione della salute e del benessere psicofisico dei soggetti in età evolutiva ed adulta;
- sviluppare e gestire servizi sociali e sanitari di riabilitazione e di supporto alle famiglie nella loro funzione genitoriale, nonché gestire e fornire servizi di psicologia e psicoterapia per soggetti in età evolutiva ed adulta relativamente ai diversi disturbi psichici e psicopatologici;
- gestire strutture residenziali terapeutico-riabilitative per soggetti in età evolutiva ed adulta;
- organizzare e gestire tanto in proprio che per conto di terzi, nell'ambito e nel rispetto della normativa vigente in materia, attrezzature, impianti, macchinari, apparecchiature e strumenti in genere, nonché mezzi tecnici occorrenti per l'esercizio ad opera di professionisti e tecnici delle attività sanitarie relative alla prevenzione e cura nei vari settori della medicina in genere ed in particolare in quelli di psichiatria e neuropsichiatria infantile;
- avviare e predisporre, sempre nei detti settori di attività, laboratori ed ambulatori perfettamente attrezzati da concedere a terzi, dietro corrispettivo, in uso, affitto o locazione;
- gestire in proprio, anche in qualità di soggetti concessionari o accreditati dal servizio sanitario pubblico, di strutture sanitarie residenziali, semiresidenziali o ambulatoriali private soggette ad autorizzazione e vigilanza sanitaria, che prestino ai cittadini italiani, comunitari ed extracomu-

nitari assistenza sanitaria anche di tipo terapeutico-riabilitativo in regime di ricovero ambulatoriale, assistenza diurna e notturna, assistenza mobile e assistenza residenziale, semiresidenziale o ambulatoriale anche per la salute mentale dei minori e non;

- predisporre ed erogare ogni opportuno supporto organizzativo, tecnico e gestionale, ivi compresi l'allestimento di locali ed impianti, l'acquisto e la fornitura di attrezzature tecniche, di presidi sanitari e parasanitari, per assicurare, a soggetti pubblici e/o privati, associazioni e società a scopo mutualistico e/o assicurativo, la collaborazione e la completa o parziale assistenza e/o la collaborazione nello svolgimento di attività o di servizi sanitari e previdenziali;

- svolgere ogni prestazione a tali attività connessa, ivi compresa l'attività di contabilità, avvalendosi, nei casi previsti dalla legge, di professionisti all'uopo abilitati, l'assunzione e/o la stipula di contratti professionali e/o di collaborazione con il personale sanitario, parasanitario, amministrativo e ausiliario necessaria al corretto funzionamento dell'istituzione;

- svolgere attività di supporto alla gestione di istituzioni sanitarie private, quali l'allestimento dei servizi amministrativi, ausiliari, gestionali, informativi, di aggiornamento e la pubblicazione di strumenti di informazione e divulgazione scientifica;

- gestire sedi per il benessere fisico, ivi comprese palestre ginniche e piscine a supporto;

- organizzare corsi di aggiornamento, corsi di formazione lavoro, convegni, congressi inerenti a discipline medico scientifiche;

- pubblicare e divulgare libri, opuscoli, inerenti discipline medico-scientifiche;

- organizzare corsi di formazione professionale mediante istituzione e gestione di corsi, anche in convenzione, per la formazione e la specializzazione del personale, con specifica attenzione alle tematiche della tutela della salute e dell'ambiente;

- instaurare rapporti con liberi professionisti, anche associati, con privati, con pubbliche amministrazioni ed enti, con il servizio sanitario nazionale, con comuni, province e regioni, e stipulare con essi, sia direttamente che indirettamente, a mezzo degli organismi professionali e di rappresentanza, convenzioni per le prestazioni rese in loro favore, nell'espletamento dell'attività di cui al presente articolo, il tutto nel pieno rispetto delle norme di cui alla legge 23 dicembre 1978, n.833, al D.P.R. 16 maggio 1980 e alla legge 30 dicembre 1991 n.412, capo II.

Per le finalità di cui sopra l'Associazione:

- si avvarrà, ove appaia opportuno, in tutti i casi previsti

dalle vigenti disposizioni di legge, della collaborazione di professionisti muniti delle necessarie abilitazioni;

- assumerà, direttamente od indirettamente, interessenze, quote o partecipazioni, in altre associazioni aventi oggetto analogo o connesso al proprio, avvalendosi dell'opera di collaboratori commerciali o scientifici ed inoltre coordinare e gestire gruppi di lavori anche esterni all'associazione;
- usufruirà di finanziamenti, contributi, sussidi, agevolazioni, e provvidenze in genere statali, comunitari, regionali e locali, previsti da leggi emanate ed emanande;
- creare e gestire, ai sensi del decreto presidenziale del 25 novembre 1999 - G.U.R.S. 24 novembre 1999 n.60 e successive modifiche ed integrazioni, residenze sanitarie assistenziali per soggetti non autosufficienti e disabili per l'erogazione di servizi socio-sanitari.

L'Associazione si ispira per il suo funzionamento ai principi di trasparenza, democraticità e mantiene la piena indipendenza e autonomia rispetto ad ogni altra organizzazione culturale.

L'Associazione ha altresì ad oggetto le seguenti attività:

- realizzazione di progetti, azioni, iniziative di produzione artistica, musicale e teatrale, d'intesa con le scuole pubbliche e private destinati alla pubblica fruizione e finalizzati all'integrazione socio-culturale, artistica;
- l'acquisto, noleggio per la fornitura di adeguata strumentazione tecnica e tecnologia di qualità per la musica, il teatro e l'arte in genere;
- l'istituzione, creazione di laboratori musicali, teatrali utili alla sperimentazione."

Nulla più essendovi da deliberare, il Presidente mi consegna lo statuto nella sua versione aggiornata che si allega al presente verbale sub "B", e dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore 20.00 (venti e minuti zero).

Richiesto io notaio ho ricevuto il suesteso atto letto al comparente che lo approva.

Redatto a mia cura consta di due fogli scritti su facciate sin qui e si sottoscrive alle ore 20.05 (venti e cinque minuti).

Biondolillo Francesco Paolo - Dario Ricolo notaio.

Copia conforme all'originale registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale Atti Pubblici di Palermo il giorno 13 maggio 2021 al n.15889-1T, che si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Palermo 13 maggio 2021.



FOGLIO FIRMA PRESENZA SEDUTA ASSEMBLEA SOCI DEL 04/05/2021 ORE 18,00

ELENCO SOCI	CONSEGNA CONVOCAZIONE	FIRMA PRESENZA	DELEGATO/A	FIRMA DELEGATO
1 Ancona Carlo	mail	<i>Carlo Ancona</i>	Diprima Nicoletta	<i>Diprima Nicoletta</i>
2 Biondolillo Calogero	a mano	<i>Calogero Biondolillo</i>		
3 Biondolillo Cecilia	mail	<i>Cecilia Biondolillo</i>	Biondolillo Michelangelo	<i>Michelangelo Biondolillo</i>
4 Biondolillo Francesco Paolo	a mano	<i>Francesco Paolo Biondolillo</i>		
5 Biondolillo Maria	mail	<i>Maria Biondolillo</i>	Di Miceli Sonia	<i>Sonia Di Miceli</i>
6 Biondolillo Michelangelo	a mano	<i>Michelangelo Biondolillo</i>		
7 Bongiorno Vincenzo	mail	<i>Vincenzo Bongiorno</i>		
8 Cassaro Emilio	a mano	<i>Emilio Cassaro</i>	Bongiorno Vincenzo	<i>Vincenzo Bongiorno</i>
9 Cirrito Soccorosa	mail	<i>Soccorosa Cirrito</i>		
10 Cusimano Filippo	mail	<i>Filippo Cusimano</i>		
11 Diprima Nicoletta	a mano	<i>Nicoletta Diprima</i>		
12 Di Miceli Sonia	mail	<i>Sonia Di Miceli</i>		
13 Frazzetta Michele	mail	<i>Michele Frazzetta</i>		
14 Garcia Ramirez Ruben Darlo	mail	<i>Ruben Darlo Garcia Ramirez</i>		
15 Lo Giudice Carmelo	mail	<i>Carmelo Lo Giudice</i>		
16 Militello Giuseppe	mail	<i>Giuseppe Militello</i>	Biondolillo Francesco Paolo	<i>Francesco Paolo Biondolillo</i>
17 Morello Giovanni	mail	<i>Giovanni Morello</i>		
18 Pantè Sergio	mail	<i>Sergio Pantè</i>		
19 Pisciotta Mariano	mail	<i>Mariano Pisciotta</i>		
20 Sposito Salvatore	mail	<i>Salvatore Sposito</i>		
21 Torrasi Vincenzo	mail	<i>Vincenzo Torrasi</i>		

ALLEGATO
ANAL 12048 9443

Carlo Ancona

STATUTO
Associazione "La Casa del Sorriso ETS"



STUDIO NOTARILE
RICOLO - BONOMO
- DI VITALE

Via Dante n. 55 - 90141 Palermo (PA)
Corso Italia n. 134 - 90044 Carini (PA)
Via P. pe Amedeo n. 56 - 90047 Partinico (PA)
Via Pietro Novelli n. 47 - 90046 Monreale (PA)

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del D.Lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, del C.C. e relative disposizioni di attuazione, una associazione di fedeli avente la seguente denominazione "La Casa del Sorriso ETS", Ente Missionario di Assistenza e Beneficenza, che trae dal Vangelo la sua ispirazione, spiritualità e la sua missione nonché i metodi della sua azione, riconosciuta dall'autorità ecclesiastica con decreto del Vescovo di Monreale Prot. 310/18 del 25/07/2018.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Monreale via Baronio Manfredi n.27.

Il Consiglio di Amministrazione ha possibilità di costituire altre sedi in altre parti d'Italia; può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

La durata è illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione esclude ogni forma di lucro, anche indiretto, ogni forma di interesse politico, partitico o privato.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

L'Associazione, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale e umana, si propone di operare nelle seguenti aree di intervento:

- assistenza sociale;
- attività culturali;
- attività editoriali;
- attività di formazione.

L'Associazione di fedeli denominata "La Casa del Sorriso ETS" realizza iniziative a scopo missionario ed esercita opere di pietà, di carità e di assistenza e beneficenza ai sensi dei canoni 298 §1 e 299 §3 del CJC; essa è essenzialmente un'organizzazione missionaria che si ispira all'ideale francescano e vive ed opera in obbedienza alle regole del Vangelo facendo riferimento particolare alle parole di Gesù "Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo ad ogni creatura" (Mc 15,16).

Il suo scopo, essenzialmente missionario, formativo, apostolico e assistenziale è quello di impegnarsi con specifiche iniziative nella missione evangelizzatrice della Chiesa, prodigandosi a favore dei bisognosi e di soggetti svantaggiati. L'Associazione è indipendente, apolitica e senza fini di lucro.

Scopo dell'Associazione è quello di avere cura delle anime e di predicare il Vangelo non soltanto attraverso l'esercizio del culto ma anche portando quotidianamente tra i bisognosi e gli esclusi la testimonianza della fede cristiana con opere di carità e di misericordia in spirito missionario.

In coerenza con quanto previsto dall'art. 2 co. 3 L.222/1985 il sopra dichiarato fine di religione e di culto è costitutivo ed essenziale dell'Associazione anche se connesso con le finalità di carattere caritativo anch'esse perseguite dalla medesima:

- a) di assistere materialmente e moralmente le ragazze madri o in procinto di esserlo; di curare il loro reinserimento nella società, di facilitare loro il mantenimento e l'educazione della prole con l'istituzione di case famiglie e rispettivi asili nido;
- b) di operare nel campo della prevenzione, del disadattamento, della devianza minorile, degli handicappati, in quello scolastico e sportivo, in quello dell'educazione sociale e morale e in quello della tutela giuridica dei minori;
- c) promuovere, a mezzo di sezioni operative, studi e ricerche nel campo della problematica minorile e del disadattamento in genere; offrire opportunità concrete di inserimento lavorativo e sociale a minori e cittadini in difficoltà esistenziale.

Per la realizzazione dei fini istituzionali, l'Associazione si propone di:

- intervenire con propri operatori ed in collaborazione con altri enti assistenziali nei settori della promozione della personalità, della terapia dei minori con attività occupazionali, ricreative, ludiche, addestrative, agricole, culturali, sportive e simili;
 - offrire alloggio, vitto e ogni altro supporto necessario a minori e cittadini in difficoltà e di favorirne il recupero e il reinserimento sociale;
- d) istituire case per minorenni, pensionati giovanili, scuole e laboratori speciali;
 - e) svolgere corsi di orientamento, formazione professionale e recupero scolastico in rapporto alla scuola dell'obbligo;
 - f) curare la formazione e l'adeguata preparazione del personale adibito all'Istituzione, all'educazione e alla rieducazione;
 - g) allestire biblioteche e materiale didattico-educativo;
 - h) collaborare con Enti ed Istituzioni che perseguono uno o più degli stessi fini soprattutto con i servizi sociali ter-

ritoriali, il Tribunale per i minorenni, gli Assessorati regionali, provinciali e comunali preposti all'assistenza, all'educazione e all'avviamento professionale dei minori;

i) stabilire rapporti con le famiglie di provenienza dei minori;

j) promuovere training-group terapeutici;

k) stipulare e stimolare l'interesse pubblico attraverso la stampa e i mass media;

l) pubblicare, mediante quaderni di informazione, notizie scientifiche, studi e ricerche;

m) organizzare viaggi, escursioni culturali, ludiche ed educative;

n) promuovere il lavoro e la sua specializzazione anche a mezzo di proprie strutture artigianali, commerciali, industriali, agricole, sportive, turistico-ricettive. Tali attività dovranno essere svolte esclusivamente per il conseguimento dei fini istituzionali. A tal scopo l'Ente potrà acquisire immobili di qualsiasi natura e specie a condizione che siano di ausilio allo scopo sociale;

o) potrà svolgere attività di cooperazione allo sviluppo in favore delle popolazioni del terzo mondo;

p) estendere le attività previste dalle precedenti lettere anche in favore di persone immigrate;

q) assegnare borse di studio a soggetti meritevoli sia laici che religiosi;

r) promuovere l'evangelizzazione, la cultura e gli scopi missionari di intesa con la Conferenza Episcopale Italiana, la Conferenza Episcopale Colombiana e altre Diocesi dei Paesi in via di sviluppo per alimentare lo scambio interculturale e di formazione con il coinvolgimento dell'Università degli Studi e altre Istituzioni accademiche.

Per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere diverse attività, in particolare:

- collaborazione e aiuti di tipo economico e professionale, attraverso il reperimento di fondi necessari a organismi che agiscono in realtà anche internazionali in stato di estremo bisogno (ONG, missioni cattoliche, adozioni a distanza, ecc.);

- attività culturali: convegni, conferenze, congressi, dibattiti, seminari, tavole rotonde, scambi interculturali, mostre scientifiche, concerti e spettacoli teatrali di vario tipo, spettacoli di strada, studi e ricerche in ambito sociale e sanitario, creazione di banche dati.

- attività editoriali: pubblicazione di riviste, bollettini, periodici.

- attività di formazione: corsi di formazione, seminari di studi e convegni.

L'Associazione svolgerà attività di formazione continua in ambito sanitario, in qualità di provider ECM (educazione medica continua), anche mediante l'organizzazione di convegni,

seminari e corsi.

A tal fine potrà:

- promuovere ricerche, interventi e servizi di promozione della salute e del benessere psicofisico dei soggetti in età evolutiva ed adulta;
- sviluppare e gestire servizi sociali e sanitari di riabilitazione e di supporto alle famiglie nella loro funzione genitoriale, nonché gestire e fornire servizi di psicologia e psicoterapia per soggetti in età evolutiva ed adulta relativamente ai diversi disturbi psichici e psicopatologici;
- gestire strutture residenziali terapeutico-riabilitative per soggetti in età evolutiva ed adulta;
- organizzare e gestire tanto in proprio che per conto di terzi, nell'ambito e nel rispetto della normativa vigente in materia, attrezzature, impianti, macchinari, apparecchiature e strumenti in genere, nonché mezzi tecnici occorrenti per l'esercizio ad opera di professionisti e tecnici delle attività sanitarie relative alla prevenzione e cura nei vari settori della medicina in genere ed in particolare in quelli di psichiatria e neuropsichiatria infantile;
- avviare e predisporre, sempre nei detti settori di attività, laboratori ed ambulatori perfettamente attrezzati da concedere a terzi, dietro corrispettivo, in uso, affitto o locazione;
- gestire in proprio, anche in qualità di soggetti concessionari o accreditati dal servizio sanitario pubblico, di strutture sanitarie residenziali, semiresidenziali o ambulatoriali private soggette ad autorizzazione e vigilanza sanitaria, che prestino ai cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari assistenza sanitaria anche di tipo terapeutico-riabilitativo in regime di ricovero ambulatoriale, assistenza diurna e notturna, assistenza mobile e assistenza residenziale, semiresidenziale o ambulatoriale anche per la salute mentale dei minori e non;
- predisporre ed erogare ogni opportuno supporto organizzativo, tecnico e gestionale, ivi compresi l'allestimento di locali ed impianti, l'acquisto e la fornitura di attrezzature tecniche, di presidi sanitari e parasanitari, per assicurare, a soggetti pubblici e/o privati, associazioni e società a scopo mutualistico e/o assicurativo, la collaborazione e la completa o parziale assistenza e/o la collaborazione nello svolgimento di attività o di servizi sanitari e previdenziali;
- svolgere ogni prestazione a tali attività connessa, ivi compresa l'attività di contabilità, avvalendosi, nei casi previsti dalla legge, di professionisti all'uopo abilitati, l'assunzione e/o la stipula di contratti professionali e/o di collaborazione con il personale sanitario, parasanitario, amministrativo e ausiliario necessaria al corretto funzionamento dell'istituzione;

- svolgere attività di supporto alla gestione di istituzioni sanitarie private, quali l'allestimento dei servizi amministrativi, ausiliari, gestionali, informativi, di aggiornamento e la pubblicazione di strumenti di informazione e divulgazione scientifica;
- gestire sedi per il benessere fisico, ivi comprese palestre ginniche e piscine a supporto;
- organizzare corsi di aggiornamento, corsi di formazione lavoro, convegni, congressi inerenti a discipline medico scientifiche;
- pubblicare e divulgare libri, opuscoli, inerenti discipline medico-scientifiche;
- organizzare corsi di formazione professionale mediante istituzione e gestione di corsi, anche in convenzione, per la formazione e la specializzazione del personale;
- instaurare rapporti con liberi professionisti, anche associati, con privati, con pubbliche amministrazioni ed enti, con il servizio sanitario nazionale, con comuni, province e regioni, e stipulare con essi, sia direttamente che indirettamente, a mezzo degli organismi professionali e di rappresentanza, convenzioni per le prestazioni rese in loro favore, nell'espletamento dell'attività di cui al presente articolo, il tutto nel pieno rispetto delle norme di cui alla legge 23 dicembre 1978, n.833, al D.P.R. 16 maggio 1980 e alla legge 30 dicembre 1991 n.412, capo II.

Per le finalità di cui sopra l'Associazione:

- si avvarrà, ove appaia opportuno, in tutti i casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, della collaborazione di professionisti muniti delle necessarie abilitazioni;
- assumerà, direttamente od indirettamente, interessenze, quote o partecipazioni, in altre associazioni aventi oggetto analogo o connesso al proprio, avvalendosi dell'opera di collaboratori commerciali o scientifici ed inoltre coordinare e gestire gruppi di lavori anche esterni all'associazione;
- usufruirà di finanziamenti, contributi, sussidi, agevolazioni, e provvidenze in genere statali, comunitari, regionali e locali, previsti da leggi emanate ed emanande;
- creare e gestire, ai sensi del decreto presidenziale del 25 novembre 1999 - G.U.R.S. 24 novembre 1999 n.60 e successive modifiche ed integrazioni, residenze sanitarie assistenziali per soggetti non autosufficienti e disabili per l'erogazione di servizi socio-sanitari.

L'Associazione ha altresì ad oggetto le seguenti attività:

- realizzazione di progetti, azioni, iniziative di produzione artistica, musicale e teatrale, d'intesa con le scuole pubbliche e private destinati alla pubblica fruizione e finalizzati all'integrazione socio-culturale, artistica;
- l'acquisto, noleggio per la fornitura di adeguata strumentazione tecnica e tecnologia di qualità per la musica, il

teatro e l'arte in genere;

- l'istituzione, creazione di laboratori musicali, teatrali utili alla sperimentazione.

L'Associazione si ispira per il suo funzionamento ai principi di trasparenza, democraticità e mantiene la piena indipendenza e autonomia rispetto ad ogni altra organizzazione culturale.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle di cui sopra ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via non prevalente; pertanto per poter raggiungere lo scopo sociale potrà svolgere delle attività collaterali, collaborando ad altre iniziative svolte da organismi e associazioni aventi scopi simili.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con sostenitori e con il pubblico.

ART.3

Associati - Ammissione

Il numero degli Associati è illimitato.

Possono aderire all'Associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, competenze e conoscenze e le persone giuridiche che siano interessate all'attività dell'Associazione stessa.

L'Associazione è costituita da:

- Associati ordinari
- Associati sostenitori/benemeriti

Sono considerati:

- Associati ordinari quelli che annualmente versano la quota associativa e partecipano alla vita dell'Associazione;
- Associati sostenitori/benemeriti tutti coloro che contribuiscono alla realizzazione delle iniziative dell'Associazione con la sottoscrizione al fondo di solidarietà e con altri sostegni saltuari, anche una tantum, nonché per la loro posizione sociale, istituzionale o professionale e che concorrono al miglioramento e al progresso dell'Associazione. Associazioni, Enti e Istituzioni pubbliche e private possono essere Associati sostenitori.

Gli Associati ordinari sono tenuti al pagamento di una quota sociale annua, partecipano all'Assemblea degli Associati,

hanno diritto di voto, possono essere eletti alle cariche sociali.

Gli Associati sostenitori/benemeriti non hanno diritto di voto e non sono eleggibili.

Gli Associati prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito e non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata se non al rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti di quanto stabilito dall'Associazione stessa o dalla legge.

Chi intende essere ammesso come Associato dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio di Amministrazione delibera entro 60 (sessanta) giorni sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di 60 (sessanta) giorni la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione in ordine alla domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la domanda si intende accettata.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro degli Associati.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.

Il soggetto che ha presentato la domanda assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della domanda.

Lo status di Associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art.5.

I soci benemeriti sono proposti dal Consiglio stesso e confermati dall'Assemblea. Essi riceveranno analogo diploma di benemerenza e i loro nomi figureranno in un apposito albo che sarà affisso in una delle sale dell'Associazione.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli Associati)

Gli Associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvazione del programma di attività;
- concorrere al raggiungimento dello scopo sociale;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- partecipare alle assemblee degli Associati;
- ricevere l'eventuale rimborso chilometrico con uso di vettura propria, calcolato sulla base delle tabelle ACI in vigore, con spesa/attività approvata preventivamente dal Consiglio di Amministrazione.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ed impegna gli Associati al rispetto delle decisioni prese dagli organi competenti statutariamente.

Gli Associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- contribuire al raggiungimento dello scopo sociale nei limiti delle proprie possibilità;
- astenersi da ogni comportamento che si ponga in conflitto con lo scopo e l'obiettivo dell'Associazione;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e ratificati dall'Assemblea.

ART.5

(Perdita della qualifica di Associato)

La qualifica di Associato si perde per morte, recesso, per esclusione.

Un Associato è escluso:

quando contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione; e nei seguenti altri casi:

quando non interviene a tre assemblee consecutive senza giustificato motivo, espresso preventivamente al Consiglio di Amministrazione, o uno dei suoi componenti.

Sono considerati dimissionari gli Associati:

che non abbiano pagato i contributi per due anni consecutivi;

coloro che, su proposta del Consiglio di Amministrazione o del Presidente, oppure di due terzi degli Associati, hanno messo in atto gravi comportamenti contrari agli scopi e allo spirito dell'Associazione.

L'Associato può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato, ove fosse possibile, le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'Associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio di Amministrazione, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato interessato mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato, i diritti di partecipazione all'organizzazione e all'attività dell'Associazione.

L'Associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio di Amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'Associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

ART. 6

(Organi)

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo.

ART. 7

(Assemblea degli Associati)

Organo sovrano dell'Associazione è l'Assemblea degli Associati.

L'Assemblea degli Associati:

fissa le direttive generali per lo sviluppo e la politica assistenziale dell'Associazione;

nomina il Consiglio di Amministrazione nonché il collegio dei revisori o il revisore unico;

esamina e approva il bilancio preventivo e consuntivo presentato dal Consiglio di Amministrazione;

apporta modifiche al presente Statuto;

approva il Regolamento interno e le modifiche necessarie da predisporre a cura dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.

L'Assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste ex art.21 C.C.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli Associati. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota annuale associativa. Hanno diritto di voto gli Associati ordinari, in ragione di un solo voto ciascuno.

Ciascun Associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Associato può rappresentare sino ad un massimo di tre Associati.

Gli Associati non possono farsi rappresentare in Assemblea da Associati membri del Consiglio di Amministrazione nelle delibere per l'approvazione del bilancio e le delibere riguardanti la responsabilità dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Si applicano i co.4 e 5, art.2372 C.C. in quanto compatibili.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere; il suddetto termine, per particolari esigenze, può essere prorogato a 180 gg. dal Consiglio di Amministrazione con delibera motivata.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogniquale volta il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli Associati aventi diritto di voto.

L'Assemblea è convocata mediante avviso che dovrà essere anche affisso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni Associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'Assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'Associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale

dei conti;

- rinnova le cariche sociali alla scadenza del mandato;
- delibera circa le quote annuali associative;
- approva il bilancio dell'esercizio preventivo e consuntivo;
- delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli Associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sul trasferimento della sede sociale dell'Associazione in un diverso Comune.
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sulla impugnazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione che respingono domande di ammissione o che procedono alla esclusione di un Associato;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente e in caso di suo impedimento dal componente più anziano in carica del Consiglio di Amministrazione o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'Assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'Assemblea è affidata ad un Segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di Associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'Assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli Associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio di Amministrazione, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo

adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza o la rappresentanza della metà più uno degli Associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei presenti, in proprio o per delega.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati aventi diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio di Amministrazione non hanno diritto di voto.

ART. 8

(Il Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazioni.

Rientra nella sfera di competenze del Consiglio di Amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli Associati;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli Associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinun-

ciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre Istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;

- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;

- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli Associati;

- sottoporre all'Assemblea proposte e mozioni;

- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;

- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;

- promuovere e organizzare gli eventi associativi;

- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'Assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

L'Associazione è amministrata dal Consiglio di Amministrazione formato da un numero di componenti, compreso tra 3 (tre) e 7 (sette) nominati dall'Assemblea per la durata di anni 5 (cinque) e sono rieleggibili, consecutivi; due saranno nominati dall'Assemblea degli Associati tra gli stessi ed uno designato dal Vescovo pro-tempore di Monreale ed eletto dall'Assemblea.

Il Consiglio di amministrazione nomina tra i suoi membri un presidente, un vicepresidente ed un segretario-tesoriere. Quest'ultimo redige i verbali del consiglio di amministrazione e dell'assemblea salva diversa determinazione assunta a maggioranza; conserva gli atti sociali e sovrintende al servizio di tesoreria.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente e, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano in età dei presenti.

Si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri. Si riunisce inoltre in via ordinaria almeno una volta all'anno, di cui una per redigere e deliberare in ordine al bilancio consuntivo, al bilancio preventivo ed all'ammontare della quota annuale; in via straordinaria su convocazione del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazio-

ne del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vicepresidente, un Segretario Generale e un Tesoriere.

Delibera a maggioranza assoluta e per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I componenti del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non dovessero partecipare a tre sedute consecutive, possono essere considerati decaduti dalla carica. La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione ed è comunicata con raccomandata al componente decaduto, con l'indicazione dei motivi. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio di Amministrazione alla prima convocazione provvede alla sua sostituzione, chiedendone poi convalida alla prima riunione di Assemblea. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione verrà redatto su apposito libro il relativo verbale che verrà sottoscritto dai presenti.

La maggioranza degli Amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate, ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 C.C. riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando è presente (di persona) la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli Amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUTS) indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto tra i componenti del Consiglio di Amministrazione scelti dagli Associati.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente e degli altri Organi elettivi.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Determina l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea generale degli Associati.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale, egli è pertanto autorizzato a riscuotere somme da Pubbliche Amministrazioni, banche, privati ed enti finanziari, enti pubblici e privati qualunque ne sia l'ammontare e la causale ma rilasciandone quietanza liberatoria; ha anche la facoltà di stare in giudizio nelle liti attive e passive, nominare avvocati e procuratori davanti a qualsiasi autorità giudiziaria amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione; può anche effettuare compromessi e transazioni.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è autorizzato a chiedere affidamenti bancari, sovvenzioni, prestiti, mutui e qualsiasi altro tipo di finanziamento, il tutto per il conseguimento dello scopo sociale.

Nell'assenza per impedimento comprovato del Presidente, tutte le mansioni spettano al Vicepresidente con successiva ratifica da parte del Presidente.

Il vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Organo di controllo)

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, ammi-

nistrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. All'Organo di controllo viene attribuita la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e a quelle dell'Assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 5 (cinque) esercizi e sono rieleggibili.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 C.C.

ART. 11

(Revisore legale dei conti)

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

fondi di riserva rappresentati dalle eccedenze di bilancio; donazioni, lasciti testamentari ed eventuali erogazioni liberali;

L'associazione nello svolgimento della propria attività opera per mezzo delle seguenti entrate:

- quote Associati;
- contributi statali;
- contributi e liberalità di persone fisiche;
- contributi volontari degli Associati;
- contributi di enti o di istituzioni pubbliche;
- ricavato dall'organizzazione di manifestazioni;
- rimborsi derivanti da attività in convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali marginali;
- ogni altra entrata che incrementa l'attività sociale;
- rendite patrimoniali da beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili che diverranno proprietà dell'associazione;
- eventuali erogazioni, versamenti, donazioni e lasciti testamentari;
- rette e proventi derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate.

ART. 14

(Bilancio di esercizio)

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione deve sottoporre all'Assemblea degli Associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio di Amministrazione.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio di Amministrazione deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio di Amministrazione, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli Associati.

ART. 15

(Libri)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli Associati, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso Organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso Organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'Organo cui si riferiscono. Gli Associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità previste

dalle normative di legge vigenti in materia.

ART. 16

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborso spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Per quanto non previsto si applica art. 17 CTS.

ART. 17

(Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).

Per quanto non previsto si applica art. 16 CTS.

ART. 18

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea degli Associati provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio a favore di altri Enti Ecclesiastici aventi le stesse finalità non lucrative, missionarie, evangeliche ed assistenza appartenenti alla Arcidiocesi di Monreale secondo quanto previsto dal D.Lgs.117/2017.

ART. 19

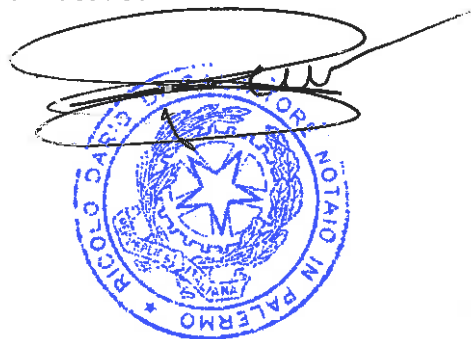
(Norme Finali e generali - Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.Lgs.117/2017 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compa-

tibile, dal C.C. e dalle norme tempo per tempo vigenti in materia di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (Legge 222/1985 e norme amministrative di attuazione).

L'associazione sino all'iscrizione del nuovo registro degli enti del terzo settore istituito dal d.lgs. 117/2017 mantiene lo status di Onlus e indica tale status negli atti e nella corrispondenza.

Biondolillo Francesco Paolo - Dario Ricolo notaio.



FRANCESCO
PAOLO
BIONDOLILLO
10.12.2025
15:50:18
GMT+01:00

